Civile Ord. Sez. 5 Num. 26025 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 01/10/2026

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 18882/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-ricorrente-

contro

FAVOCCIA GIANCARLO, nato a Formia il 7/9/1965 (c.f. FVCGCR65P07D708Q) rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Poggioli (c.f. PGGMCL70S17F257B);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 936/2024 depositata l'8/2/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/9/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina, Giancarlo Favoccia impugnava l'avviso di accertamento n. TKF011702587 per IVA relativa all'anno 2014 e relative sanzioni.

Con tale avviso si contestava che il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per l'anno 2014, con la quale aveva dichiarato operazioni passive per € 1.964.005 ed un'imposta a credito di € 432.081, mentre nell'originaria dichiarazione risultava un'imponibile di € 94.005 ed un'imposta di € 20.681; la differenza si assumeva dovuta ad operazioni di acquisto di beni ammortizzabili per € 1.870.000. A seguito di invito a produrre il registro IVA per l'anno 2014 e le relative fatture, notificato il 2/12/2019, il contribuente non aveva trasmesso quanto richiesto, facendo pervenire solo un'istanza di rinvio tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato dal suo consulente (peraltro privo di delega) Antonio Toscano, nel giorno stesso della convocazione (17/12/2019).

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva il vizio di notifica dell'avviso, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione del provvedimento e l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni.

La CTP rigettava il ricorso, osservando che l'avviso era stato correttamente notificato e che era stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che all'invito a produrre i documenti il contribuente aveva risposto con una generica richiesta di rinvio, trasmessa peraltro da un consulente privo di mandato solo nel giorno della convocazione; aggiungeva che neppure erano indicate le argomentazioni che sarebbero state addotte in sede di contraddittorio onde consentire la cd. prova di resistenza. Infine, rilevava che la motivazione del provvedimento era adeguata, essendo chiaro che lo stesso era conseguente alla mancata dimostrazione della spesa di € 1.870.000

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indicata nella dichiarazione integrativa e che sussistevano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni.

2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l'appello del contribuente e compensava le spese.

3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il contribuente.

In data 10/9/2026 il controricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Cassino, depositata l'8/3/2024, con la quale il G.U.P. ha disposto non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 per i medesimi fatti oggetto della presente controversia.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.1 Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione ha dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 6, comma 2°, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., in quanto la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da motivazione apparente. Ad avviso della ricorrente, la motivazione si esaurirebbe in mere frasi di stile con le quali si dichiara la fondatezza dell'appello che non consentono, tuttavia, di comprendere il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, soprattutto con riguardo alla questione del contraddittorio, tenuto conto dell'articolata vicenda; tale vizio sarebbe ancor più evidente in considerazione delle ampie argomentazioni svolte dall'appellata e del contenuto della sentenza di primo grado. La CGT, secondo l'Agenzia, avrebbe altresì omesso ogni considerazione in ordine alla questione dell'indicazione, da parte del contribuente, delle argomentazioni che lo stesso avrebbe esposto in sede di contraddittorio endoprocedimentale, onde consentire lo svolgimento della cd. prova di resistenza.

1.2 Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U. n. 8053/2014).

In particolare, *«la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»* (Cass. Sez. U. n. 22232/2016; nello stesso senso, Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017).

1.3 Nel caso di specie, la motivazione, pur graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni per le quali è stato accolto l'appello, in quanto si esaurisce in espressioni di stile con le quali si afferma soltanto che i motivi di impugnazione sono fondati senza indicazione alcuna del percorso argomentativo a fondamento di tale conclusione.

La motivazione consiste nelle seguenti generiche affermazioni: *«La Corte ritiene che il contribuente ha adempiuto al proprio onere della prova ed ha dimostrato in maniera chiara ed oggettiva che le ragioni che doveva poi far valere, qualora fosse stato tempestivamente attivato il contraddittorio, non erano fittizie ovvero strumentali.*

*Va aggiunto che i documenti allegati e prodotti nei termini di legge sui quali non vi è stato effettivo confronto con l'Agenzia delle Entrate che non*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*li ha mai contestati neppure nel giudizio di primo grado, gli stessi devono ritenersi pienamente condivisibili e le argomentazioni dell'appellante palesemente fondate.*

*La Corte ritiene inoltre che i documenti, richiamando la prova dei fatti in essi affermati, smentiscono la tesi dell'Ufficio che pertanto va respinta.*

*La Corte infine, in merito al presunto spesometro, ritiene lo stesso infondato in quanto non riporta alcun anno di riferimento e maggiori dettagli identificativi.*

*Va precisato infine che in riferimento alle annualità precedenti deve ritenersi quale difesa nuova ed irrituale che costituisce una illegittima integrazione in corso di causa dell'avviso di accertamento per cui la stessa non è condivisibile»*.

A fronte dell'articolata vicenda sopra esposta e delle valutazioni di segno contrario contenute nella sentenza di primo grado, non si comprende per quale motivo sia stato ritenuto violato il contraddittorio, né quali sarebbero le argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere nel corso del contraddittorio endoprocedimentale da valutare ai fini della cd. prova di resistenza, indispensabile perché la predetta violazione possa condurre all'invalidità dall'avviso di accertamento (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).

Né può ritenersi – come sembrerebbe sostenere il contribuente - che le valutazioni nel merito della pretesa siano da sole sufficienti a sostenere la decisione impugnata, così rendendo irrilevanti le carenze della motivazione in ordine al contraddittorio, giacché anch'esse sono assolutamente generiche. La CGT di secondo grado afferma, infatti, che i documenti prodotti dal contribuente smentirebbero la tesi dell'Ufficio, ma non indica il contenuto di tali documenti, né gli elementi che se ne possono trarre; neppure affronta il problema della loro utilizzabilità, benché depositati tardivamente, secondo l'Ufficio, ed in violazione dell'art. 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.4 Alla luce di tali carenze in ordine alle questioni principali, non appaiono sufficienti a sostenere la sentenza d'appello le sole affermazioni dotate di un grado di specificità appena sufficiente, relative alle carenze dello spesometro ed alle condotte tenute dal contribuente negli anni precedenti, che costituiscono argomentazioni *ad colorandum*.

Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà provvedere ad una nuova valutazione della controversia.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7°, l. 212/2000, 2697 c.c., 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972, 33, comma 1°, d.P.R. 600/1973.

Secondo la ricorrente, la CGT di secondo grado non avrebbe tenuto conto della carenza di prova delle spese oggetto della dichiarazione integrativa; la documentazione prodotta, infatti, era inutilizzabile in quanto tardiva, giacché depositata in giudizio solo il 27/5/2021, cioè successivamente al ricorso e, comunque, in violazione degli artt. 33, comma 1°, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972, non essendo stato dimostrato che la loro mancata esibizione a seguito della relativa richiesta – pur essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale - fosse dipesa da cause non imputabili al contribuente; in ogni caso la documentazione esibita era inidonea a dimostrare l'effettività delle spese dichiarate.

Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento di quello precedente, a seguito del quale il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuova valutazione nel merito della controversia.

3. Va infine osservato che la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Cassino, depositata dal controricorrente in data 10/9/2026 (sebbene risalente ad oltre due anni prima), è inammissibile per la violazione del termine di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c..



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va osservato, comunque, benché non sia accompagnata da atti o memorie del contribuente per spiegare le finalità di tale produzione, che essa è irrilevante, in quanto l'art. 21 bis d.lgs. 74/2000 attribuisce rilievo esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciate in seguito a dibattimento.

4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo resta assorbito; la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/9/2026.

La Presidente

Angelina-Maria Perrino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale